

COMMISSIONE REALE PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
BOLOGNA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
01298

MSR 51350

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DEL I° LIBRO DEL CODICE CIVILE



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE GIURIDICA



1. Libro 33 263
VALGRE _____

51350

BOLOGNA

SOCIETÀ TIPOGRAFICA GIÀ COMPOSITORI

1932 - Anno X

Il Progetto del I Libro del codice civile, il quale raccoglie e consacra il risultato dell'attività dottrinale e giurisprudenziale dalla pubblicazione del vigente codice ad oggi, segna tale progresso nel campo della codificazione da riportare la incondizionata approvazione, non soltanto degli studiosi, ma anche di coloro che, nella loro pratica professionale, sono chiamati cotidianamente a cooperare all'applicazione della legge.

Di fronte a questo esplicito riconoscimento del valore e della importanza del Progetto, è perfettamente superfluo far presente che le osservazioni, di assai modesta consistenza, che vengono qui sottoposte dalla Commissione Reale per l'ordine degli avvocati di Bologna per assolvere alla richiesta di S. E. il Ministro della Giustizia, non vogliono essere nè possono considerarsi, sotto niun aspetto, una critica dell'operato altamente apprezzabile degli illustri giuristi che hanno concorso a redigerlo.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale

Sostanzialmente, nulla trovasi da rilevare su questo titolo preliminare, che il Progetto ben fece a mantenere nel suo posto di proemio al più notevole dei codici.

Si reputa che giustamente il Progetto abbia bandito il sistema di dare al diritto consuetudinario valore equipollente o sussidiario alla legge civile. Piuttosto si riterrebbe non del tutto inopportuno, per eliminare ogni possibilità di equivoco, che fosse legislativamente affermato il principio, già accennato nell'art. 48 delle disposizioni transitorie del vigente codice, e cioè che « gli usi e le consuetudini non sono fonte di diritto, se non quando la legge espressamente lo dichiara ».

Si consente pienamente nella esplicita disciplina data al diritto reale nel campo del diritto internazionale; soltanto si farebbero voti per una più chiara e incisiva formulazione del capov. dell'art. 10, nel senso che: « Il fatto che le cose mobili siano state trasportate in altro luogo non pregiudica i diritti validamente acquistati su di essi da terzi, in conformità della legge del luogo ove le cose si trovavano nel momento dell'acquisto di tali diritti ».

In rapporto all'art. 13, si riterrebbe non del tutto superfluo disporre che, quando non sia possibile accertare nè la volontà espressa, nè quella tacita o presunta, debba applicarsi o la legge della nazionalità comune delle parti o la legge del luogo in cui il contratto fu compiuto.

LIBRO I

DELLE PERSONE

TITOLO I.

Delle persone fisiche

Commendevole, sotto ogni aspetto, è la istituzione del titolo sulle persone fisiche, come perfetta e compiuta risulta la trattazione sostanziale della intera materia.

Opportuna risulta la disposizione contenuta nell'art. 1 e con la quale si è delimitato il campo in cui l'uomo è soggetto di diritto. In relazione al principio ivi fermato, ben si è fatto escludendosi che il concepito sia da considerarsi attualmente persona; per altro, sembra che l'art. 2 dovrebbe parlare di «nascituro» (in relazione al disposto dell'art. 373) e avere una formulazione meno dottrinale. Onde se ne porrebbe la modificazione nel

senso che: « Al nascituro spettano soltanto diritti subordinati alla condizione della nascita ».

Per evitare che sorga questione sopra una mera *possibilità*, anzichè sopra un *fatto*, si ravviserebbe opportuno sostituire nell'art. 5, riguardante la presunzione di commorienza, alla espressione « quando non possa provarsi » la espressione « quando non sia provato ».

Una lieve modificazione di forma si proporrebbe anche nei riguardi dell'art. 6, il quale introduce la nuova disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo. E cioè alla dizione « atti che importano » si proporrebbe fosse sostituita l'altra « atti che possono importare », non avvenendo sempre e inderogabilmente che gli atti di disposizione del proprio corpo importino un pregiudizio.

In ordine alla tutela del nome non sembrerebbe del tutto superfluo — in via generale — chiarire che la parola « nome » deve intendersi comprensiva del nome propriamente detto e del cognome; in via specifica, per quanto riguarda l'art. 9, si proporrebbe la sostituzione della espressione « sia contestato » a quella « venga contestato », e, per quanto riguarda l'art. 10, si prospetterebbe la opportunità che, conformemente a quanto il Progetto dispone in altro caso, l'azione da parte di chi accampa un interesse fondato su relazioni familiari dovesse

essere autorizzato dal Magistrato, previa deliberazione delle ragioni addotte e sentiti tutti gli interessati.

TITOLO II.

Delle persone giuridiche

Si è rilevato qui che il Progetto non prevede il caso, non infrequente specie nelle fondazioni per atto di ultima volontà, che non sia praticamente possibile dar vita ad un ente che corrisponda esattamente alla volontà del testatore. Sembrerebbe opportuno determinare quale sorte debba avere, in tal caso, il patrimonio; se e quali diritti spettino in proposito ai successibili.

In linea generale, è prevalsa l'opinione che l'intervento della autorità governativa, preordinato in molteplici casi dal Progetto, possa talvolta ostacolare o ritardare la costituzione in persone giuridiche di modeste associazioni. A parte poi che la sorveglianza immanente sulle associazioni per parte dell'autorità governativa crei la necessità di organi appositi e perciò di una spesa non indifferente per lo Stato, si osserva, ad ogni modo, che la prescrizione dell'intervento dell'autorità governativa nei casi contemplati dal Progetto figurebbe forse meglio in una legge speciale o nella

legge di pubblica sicurezza, anzichè nel codice civile.

Sembrerebbe utile, infine, sopprimere quelle disposizioni che disciplinano in taluni particolari la vita delle associazioni, lasciando la cura di regolare le modalità relative ai singoli statuti delle associazioni stesse e dettando soltanto le norme fondamentali da osservarsi nel caso di silenzio degli statuti medesimi.

Scendendo alle specifiche disposizioni, si potrebbe osservare, in ordine agli art. 18 e 23, che la facoltà di impugnare le deliberazioni per parte dell'autorità governativa presuppone obblighi di comunicazione o di pubblicazione, non indicati nel Progetto. Gli stessi articoli poi dispongono che gli atti degli amministratori e le deliberazioni della assemblea contrari alle disposizioni di legge e all'atto costitutivo non possono essere impugnati di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ai medesimi. Tale disposizione non risulterebbe approvabile. Il terzo che contratta deve conoscere la legge e deve prendere visione dell'atto costitutivo e della deliberazione dell'assemblea. Se contratta prescindendo da ciò, assume a proprio carico le conseguenze derivanti dalle irregolarità suddette.

I termini di un anno (per gli atti degli ammini-

stratori) e di sei mesi (per le deliberazioni dell'assemblea) fissati per l'esercizio della impugnativa sembrano troppo brevi, soprattutto avuto riguardo al normale ciclo annuale della attività di tali enti. All'art. 20 parrebbe opportuno aggiungere una norma contenente le modalità di convocazione dell'assemblea, il termine per la convocazione stessa e la pubblicazione dell'ordine del giorno, norma da valere nel caso che i particolari statuti non provvedano al riguardo.

Il secondo comma dello stesso art. 20 parrebbe dovesse essere modificato così: « Quando l'atto costitutivo non provveda diversamente, gli associati possono farsi rappresentare da altri associati o da estranei mediante delega scritta ». L'ultimo capoverso, poi, figurerebbe forse meglio in fine all'art. 17 e comunque dovrebbe indicare che « alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea provvedono *normalmente* gli amministratori », non potendosi negare all'assemblea la facoltà di delegare ad estranei, specialmente tecnici, la esecuzione di peculiari sue deliberazioni.

La dizione « per gravi motivi », contenuta nell'art. 21, sembrerebbe troppo generica. Forse sarebbe più opportuno disporre: « L'esclusione degli associati non può avvenire che per i casi contemplati dallo statuto o per altri gravi motivi ». Ec-

cessiva risulterebbe poi la facoltà di ricorrere in ogni caso all'autorità giudiziaria, perchè troppe volte il giuoco non varrebbe la candela.

L'art. 22 può render praticamente impossibile il funzionamento delle assemblee, ritenuto che non sempre sarà dato di raggiungere le due maggioranze prescritte per le deliberazioni. Occorre il temperamento della seconda convocazione, nella quale le deliberazioni stesse possano essere prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti, ovvero qualche altro rimedio consimile.

Il primo comma dell'art. 25 sembrerebbe perfino superfluo, ovvio essendo il principio ivi affermato.

Nell'art. 27, il quale contempla le modificazioni dell'atto costitutivo delle fondazioni, sarebbe forse il caso di consentire ai successibili del fondatore il diritto di reclamo all'autorità giudiziaria contro i provvedimenti dell'autorità governativa.

Il termine stabilito all'art. 29 capoverso per la tacita proroga delle associazioni che, trascorso il periodo della loro durata, continuino a svolgere la propria attività, non risulta congruo. Bisognerebbe portarlo da un mese ad un anno (ciclo normale dell'attività dell'ente).

Si ritiene poi che la intera materia, di cui al-

l'art. 30, dovrebbe trovare luogo più acconcio in una legge speciale o in quella di pubblica sicurezza.

Non sono persuasive le ragioni, per le quali si ritenne di vietare — nell'art 33 — l'eventuale ripartizione tra i soci del patrimonio alla estinzione dell'associazione, in ogni e qualunque caso.

La restrizione « per quanto è possibile », che si legge nell'art. 34, riguardante la trasformazione delle fondazioni, consente la possibilità di facili deviazioni dalle intenzioni del fondatore. Si proporrebbe la modificazione della norma nel senso che la trasformazione della fondazione non possa essere che tale da permettere il raggiungimento di uno scopo almeno analogo a quello voluto dal fondatore.

In merito agli art. 37 e 38, si osserva, in linea generale, che non viene rispettata la successione logica e cronologica dei diversi atti (approvazione e registrazione); onde occorrerebbe dare alle due disposizioni una diversa formulazione, la quale rendesse più chiaro il procedimento che le associazioni debbono osservare per acquistare la personalità giuridica.

In linea specifica, si proporrebbe fosse disposto che l'acquisto della personalità giuridica dipende dall'approvazione della autorità governativa susseguita e integrata — nel termine da fissarsi —

dalla registrazione. Sarebbe forse opportuno formulare il divieto della registrazione non preceduta dall'approvazione, per il che diventerebbe superfluo il capoverso dell'art. 38.

Opportunamente il Progetto ha prescritto la registrazione anche dei fatti posteriori relativi alle associazioni e fondazioni. Sembrerebbe, per altro, che la legge dovesse anche indicare a chi spetti l'obbligo di procedere a tale registrazione.

TITOLO III.

Del domicilio e della residenza

Una sola osservazione si prospetterebbe in ordine alla materia che forma oggetto di questo titolo. E cioè: che la disposizione dell'art. 54 sembrerebbe dovesse trovare collocazione più adatta nel codice di commercio. Nel Progetto basterebbe che si contenesse il richiamo della legge commerciale.

TITOLO IV.

Degli assenti

La materia formante oggetto del titolo suindicato si presenta perfetta, sia dal lato sostanziale che da quello formale. Si rileva soltanto che nell'art. 60 sarebbe conveniente specificare che la dichiarazione di assenza è fatta mediante sentenza.

A proposito dell'art. 82, sembra che la disposi-

zione possa non trovare applicazione nel caso di matrimonio religioso con effetti civili. Se ne proporrebbe, perciò, la revisione con riguardo al caso suenunciato.

TITOLO V.

Della parentela e della affinità

Si ritiene che il 3° comma dell'art. 92, non soltanto dia una nozione scolastica, ma costituisca una tautologia in rapporto al 1° comma.

Relativamente all'art. 93, si farebbe presente che l'art. 307 del nuovo codice penale include fra « i prossimi congiunti » anche gli *affini* nello stesso grado degli ascendenti, discendenti e fratelli.

Si prospetterebbe la opportunità di introdurre qualche lieve modificazione di forma all'art. 94. Così alla parola « contemplati » si proporrebbe di sostituire l'altra « considerati » o « indicati » e alla frase « sarebbero stati suoi eredi, ecc. » l'altra « sarebbero suoi eredi, ecc. ».

TITOLO VI.

Del matrimonio

Per l'importanza dell'atto e per le conseguenze che ne derivano, si preferirebbe che l'età minima per il matrimonio, prevista dall'art. 98, fosse man-

tenuta nei limiti del vigente codice. Sufficiente, nei riguardi dei casi eccezionali, si reputerebbe la dispensa del Re o delle autorità a ciò delegate.

Nell'art. 99, per quanto concerne coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente, sarebbe forse il caso di specificare, mediante richiamo dell'art. 493; altrimenti la disposizione, nella sua genericità, potrebbe ingenerare equivoci.

Sembrerebbe opportuno prescrivere tassativamente, nell'art. 106, che, in caso di rifiuto dell'assenso da parte del tutore, il procuratore generale debba sentire anche il giudice tutelare.

All'art. 120 si potrebbe forse aggiungere che l'ufficiale di stato civile deve dare notizia della opposizione agli altri ufficiali di stato civile che fossero eventualmente competenti.

Si riterrebbe opportuno che nell'art. 121 si prescrivesse che l'opposizione in primo e secondo grado va risolta nell'udienza fissata, per la comparizione delle parti, nella citazione o nell'atto di appello.

Non sarebbe del tutto inutile, poi, che lo stesso art. 121 eliminasse ogni dubbio circa il significato della frase: « sentenza passata in giudicato ».

Si aderisce sostanzialmente alla disciplina dell'errore, contenuta nell'art. 141. Per altro, poichè la *scusabilità* è per sè stessa un concetto vago e generico, particolarmente in rapporto alle qualità

del coniuge, si ravviserebbe la necessità di fornire al magistrato — come avviene per altre legislazioni — un criterio indicativo, a cui egli, nella pluralità dei casi, fosse tenuto ad uniformarsi.

L'art. 170 capoverso, nella sua formulazione generica, sembra che possa dar luogo eventualmente ad una applicazione del medesimo in contrasto col principio della inammissibilità della separazione per adulterio del marito.

Nell'art. 189 si proporrebbe che fosse eliminata la possibilità per il marito di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio, non sembrando la condizione ivi apposta rimedio sufficiente per impedire che, attraverso ad atti artificiosi, si pervenga alla elusione del divieto delle donazioni fra coniugi. E ciò senza notare che, concedendosi al marito la facoltà di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio, potrebbe forse rendersi possibile qualche inconveniente a danno dei creditori del marito stesso.

La sezione IV porta il titolo « Della comunione dei beni fra coniugi ». Per evitare ogni equivoco sul carattere e sugli effetti di tale comunione, parrebbe opportuno che il titolo fosse così modificato: « Della comunione convenzionale dei beni fra coniugi ».

L'art. 238, dopo aver disposto che la comunione

dei beni fra coniugi si opera *di diritto*, anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione, aggiunge, nel capoverso, che, trattandosi d'immobili, *può* il coniuge fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

Data l'indole convenzionale dell'istituto, si opina che l'annotazione, in tal caso, dovrebbe essere non facoltativa, ma obbligatoria.

Si è d'avviso che il primo alinea dell'art. 246 apra l'adito alla elusione eventuale del divieto contenuto nell'art. 239. In fatti, poichè i beni comuni debbono rispondere per le obbligazioni del marito, questi, assumendo obbligazioni personali su larga scala, potrebbe provocare la dispersione dei beni della comunione.

Si propenderebbe a ritenere che la costituzione del patrimonio familiare, così e come è prevista dall'art. 256, possa ridondare, nei rapporti economici, a svantaggio del nucleo familiare. In vero, la inalienabilità può portare alla perdita assoluta di ogni garanzia a danno dei terzi e quindi a un discredito della famiglia.

Sembrerebbe, pertanto, che l'istituto richiedesse nuovo studio ed una diversa disciplina.

Ad ogni modo, bisognerebbe aggiungere una disposizione analoga a quella dell'art. 246, nel senso che il patrimonio familiare risponde per tutte le

obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse della famiglia, escludendosi che, in caso di fallimento di quest'ultimo, il patrimonio suddetto debba cadere nella massa. Sarebbe forse opportuno dare al 3° alinea dello stesso art. 256 una più perspicua formulazione.

TITOLO VII.

Della filiazione

I termini assegnati al padre dall'art. 271 per l'esercizio dell'azione di disconoscimento sembrerebbero realmente troppo angusti. Se ne proporrebbe, perciò, il prolungamento, in conformità dell'opinione manifestata dall'illustre relatore.

Si opina che l'art. 274 abbia omissso un caso: quello — cioè — del minore che si trovi sotto la patria potestà del presunto padre esercente l'azione. Bisognerebbe, quindi, specificare: «L'azione diretta in contraddittorio del curatore o del tutore già esistente ovvero di un curatore speciale all'uopo deputato dal giudice tutelare, e ciò anche quando quello esistente non possa esercitare, ecc.».

Sembrerebbe preferibile che, per il riconoscimento previsto dall'art. 277, fosse richiesta la

maggior età o la dichiarazione consentita dall'art. 4 penultimo alinea.

Quanto all'art. 306, si ravviserebbe la opportunità che l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, nell'interesse del minore, fosse conferita ad un curatore speciale, anzichè al genitore al cui potere il minore trovasi sottoposto. Correlativamente dovrebbe essere riformato il capoverso dell'art. 309. Provvide si appalesano le disposizioni degli art. 307 e seguenti sul giudizio preventivo di ammissibilità della indicata azione. Per altro, non sarebbe del tutto superfluo chiarire da quando debba decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art. 310.

TITOLO VIII.

Dell'adozione

Si consente pienamente nel concetto informatore del rinnovato istituto della adozione, il quale esce dal Progetto esteso nei limiti, ringagliardito nella sostanza, semplificato nella forma.

Poche osservazioni si affacciano in merito alle singole disposizioni.

La deroga contemplata nel primo alinea dell'art. 330 risulterebbe pericolosa e non utile, tanto più dopo la disposta riduzione della differenza di

età fra adottante e adottato. Nè si riterrebbe che offra sufficiente garanzia contro ogni pericolo la condizione, oltremodo generica, ivi aggiunta.

Si ritiene di non aderire alla norma contenuta nell'art. 335, secondo la quale l'infermo di mente, anche se interdetto, può procedere alla adozione di un terzo. E ciò per varie ragioni che si assommano in questa, per sè stessa decisiva: non è ammissibile che una persona giuridicamente minorata possa assumere la grave responsabilità morale e materiale di una paternità fittizia. È poi superfluo rilevare che, conferendo l'adozione la patria potestà sull'adottato minorenni (art. 342), nel caso dell'adottante interdetto o infermo di mente, l'indicato esercizio della patria potestà non potrebbe mai aver luogo direttamente e quindi con tutti gli effetti, anche morali, previsti dalla legge.

TITOLO IX.

Della patria potestà

Si ritiene che la materia formante oggetto di questo titolo, anche nelle sue più caratteristiche innovazioni, non offra argomento a rilievi apprezzabili.

Si propenderebbe, per altro, a ritenere che, nell'ipotesi prevista dall'art. 370, la madre, per sostituirsi al padre nell'esercizio della patria potestà,

dovesse sempre richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. E ciò perchè non sia ad essa conferito l'arbitrio di decidere in ordine al carattere della lontananza o dell'impedimento del marito.

Sembrerebbe, poi, opportuno di meglio chiarire il disposto dell'art. 393, nel senso di aggiungere alla frase « può prendere tutti i provvedimenti » l'altra « compreso quello della rimozione dall'amministrazione ».

TITOLO X.

Della tutela dei minori

La soppressione dell'organo domestico (*consiglio di famiglia*) e la sostituzione al medesimo di un organo pubblico (*giudice tutelare*) è tale riforma da denotare la genialità del rimaneggiamento fatto dal Progetto, con lucida coerenza dottrinale e in armonia perfetta con la nuova coscienza giuridico-sociale, dell'istituto importantissimo della tutela.

Per altro, si troverebbe opportuno rilevare che l'art. 403 si limita a disporre: « Il giudice tutelare esercita le sue funzioni presso la pretura ». senza dare alcuna delucidazione al riguardo. Ora, siccome un servizio così delicato e importante deve essere affidato ad un magistrato avente specifici requisiti e la possibilità di dedicare la sua mag-

giore attività all'ufficio in parola, si farebbero voti perchè la legge fosse, su tal punto, più compiuta e precisa.

L'art. 405 designa i funzionari, gli organi, le persone tenuti a denunciare al giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela e il termine per la denuncia. Sembrerebbe opportuno stabilire anche una sanzione a carico dei trasgressori.

Opportunamente il Progetto ha conservato l'istituto del protutore. Ora, non si comprende perchè l'art. 408 prescriva la nomina di un curatore speciale, in caso di conflitto di interessi fra minori soggetti alla stessa tutela. Tale nomina si ritenne necessaria dal vigente art. 224, in quanto, trattandosi del padre esercente la patria potestà, bisognava ricorrere all'opera di un terzo; ma tale necessità non si riscontra dove già esiste la persona chiamata ad agire per il minore, in caso di conflitto di interessi (art. 423).

L'art. 414 deferisce, in determinati casi, la tutela all'*amministrazione* dell'istituto nel quale il minore trovasi ricoverato. Ragioni di pratica opportunità sembrerebbe consigliassero di far incidere, in detti casi, la tutela sulla persona di uno degli amministratori, anzichè sopra un corpo collegiale. Per le considerazioni suesposte, poi, si pre-

ferirebbe che anche in rapporto all'art. 414 fosse mantenuta la nomina del protutore (art. 419).

Il rilievo fatto in ordine all'art. 414 sembra richiamabile pure nei riguardi dell'art. 415.

Per rendere più frequenti i contatti fra il tutore e il giudice tutelare, nonchè perchè questi possa essere sempre al corrente di tutto quanto riguarda l'esercizio della tutela, si esprimerebbe il voto che l'art. 420 o altra disposizione prescrivesse al tutore l'obbligo di riferire periodicamente al giudice tutelare.

Quanto all'art. 429, apparirebbe eccessiva l'ingerenza del tutore nel caso che vi sia già il curatore speciale. Tale ingerenza, in fatti, potrebbe creare confusione di amministrazione e attriti, a tutto scapito del minore. E ciò tanto più, in quanto il curatore speciale ha già una responsabilità propria, derivante dalla carica.

L'art. 440 sottopone all'autorizzazione del giudice tutelare gli atti più importanti del tutore, disponendo, al n. 2, che senza tale autorizzazione gli è vietato di compiere « ogni altro atto di disposizione ». Sembrerebbe opportuno aggiungere che il giudice tutelare, per emettere, a ragion veduta, il suo provvedimento, dovesse sentire anche il protutore.

La eventuale ricompensa al tutore e al protuto-

re, permessa dall'art. 445, si reputerebbe contraria alla concezione dell'istituto della tutela. In vero, la revisione di questo istituto, ponendo come principio basilare la gratuità del servizio della tutela ed eliminando persino qualunque tassa di bollo e di registro, dovrebbe di conseguenza escludere in qualsiasi caso la possibilità che l'ufficio fosse sorgente di reddito. Si proporrebbe, pertanto, che l'art. 445 sanzionasse la assoluta gratuità dell'ufficio, disponendo semplicemente: « L'esercizio della tutela non dà diritto a retribuzione ».

All'art. 457, secondo comma, non sarebbe forse fuori luogo specificare che, in caso di morte del minore, il termine di tre anni decorre dal giorno del suo decesso.

TITOLO XI.

Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale

La nuova disciplina data alla presente, importantissima materia si reputa grandemente encomiabile.

Soltanto si opinerebbe che l'art. 468 dovesse trovare coordinamento con l'art. 4, capoverso primo.

Si ravviserebbe, poi, la necessità — a proposito dell'art. 474 — di disporre che la nomina del tutore o del curatore provvisorio debba avvenire in sede

di giurisdizione contenziosa, con la forma del contraddittorio, garanzia ordinaria di buona giustizia. tanto più indispensabile nel caso, in quanto si tratta di privare — sia pure provvisoriamente — dei diritti civili una persona che può risultare capace.

Quanto meno si potrebbe prescrivere che, in ogni caso, la nomina del tutore o del curatore provvisorio debba essere preceduta dall'esame di un medico nominato dal tribunale.

Non si riterrebbe di aderire alla innovazione introdotta dall'art. 487, molto più che la formulazione della disposizione lascia soverchio margine al soggettivo criterio del magistrato e quindi apre la via a disparate soluzioni.

Alla frase « previo esame della persona medesima » — contenuta nel primo alinea dell'art. 493 — parrebbe doversi aggiungere: « da parte di un medico nominato dal tribunale stesso ».

Al terzo comma dell'art. 497 sembrerebbe opportuno di apportare una lieve modificazione, nel senso che l'azione di annullamento può essere promossa anche dal curatore *che tuttavia lo assista*.

In fatti, se nel frattempo il minore è divenuto maggiore o l'inabilitato ha riacquisitato la capacità, il curatore più non esiste e l'azione spetta all'interessato.

TITOLO XII.

Dell'obbligo degli alimenti

Si opina che la seconda proposizione contenuta nell'art. 506 costituisca una esegesi, alquanto involuta, del principio affermato nella prima proposizione. Non sarebbe forse inopportuno mantenere intatta la disposizione corrispondente del codice in vigore.

All'art. 509 si proporrebbe di aggiungere: « e dichiarare la cessazione dell'obbligo verso le persone contemplate nell'articolo stesso ».

Sembrerebbe conveniente modificare la dizione dell'art. 519, sostituendosi alla forma negativa quella positiva e prendendosi per base il capoverso. Pertanto, si potrebbe dire: « Le disposizioni di questo titolo dovranno essere tenute presenti dal giudice anche nelle obbligazioni nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, quando si tratti di interpretare la volontà del testatore o dei contraenti o le disposizioni del titolo costitutivo ».

TITOLO XIII

Degli atti dello stato civile

L'art. 537 porta da cinque a dieci giorni il termine per la denuncia di nascita.

Tale prolungamento non parrebbe necessario e nemmeno opportuno, dato lo sviluppo dei mezzi e delle vie di comunicazione verificatosi specialmente in questi ultimi anni.

L'art. 535 fa obbligo ai regi agenti diplomatici e consolari di trasmettere *nel più breve termine possibile* (anzichè nel termine di tre mesi, di cui all'art. 368 del vigente codice) gli atti ivi indicati al ministero degli affari esteri, il quale — a sua volta — dovrà trasmettere quelli di matrimonio e di morte all'ufficio di stato civile dell'ultimo domicilio.

Sarebbe forse opportuno che nell'indicato articolo si inserisse l'obbligo, a carico del predetto ufficio, di dare immediata comunicazione degli atti ricevuti all'ufficio del comune di nascita dell'interessato. E ciò perchè quest'ultimo ufficio può e deve considerarsi il luogo di concentramento di tutte le modificazioni che avvengono nello stato civile di una persona.

Bologna, 30 dicembre 1931 X

